

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Dicembre 2013**

**Monopoli e dazi. Rivendita generi di monopolio.**

**T.A.R. Basilicata, 16 dicembre 2013. n. 779 - Pres. Pennetti, Est. Mastrantuono**

*Un sistema automatico di distribuzione di sigarette fondato sulla rilevazione di una parte dell'impronta digitale o di un documento di riconoscimento del cliente soddisfa l'esigenza di accertamento dell'età anagrafica del fruitore del sistema di distribuzione automatica prevista dall'art. 20, 2° comma della l. 8 agosto 1977, n. 556 (aggiunto dall'art. 7, 2° comma del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, conv. in l. 8 novembre 2012, n. 189).*

[Link al testo sentenza](#)

Non risultano precedenti in termini.

**Demanio e patrimonio. Tutela.**

**T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 17 dicembre 2013, n. 698 – Pres. Leotta, Est. Mameli**

*Ferme ed impregiudicate le questioni inerenti l'onerosità del canone e la soggezione delle Ferrovie alla sua corresponsione, è illegittimo il provvedimento con il quale la Capitaneria di Porto intima alle Ferrovie dello Stato S.p.a. lo sgombero di un'area demaniale a suo tempo da queste ultime occupata per i bisogni dell'esercizio ferroviario giusta verbale di consegna redatto ai sensi dell'allora vigente combinato disposto di cui agli artt. 227 e 228 della l. 2248/1865, sulla scorta della ritenuta mancanza di un formale titolo concessorio e conseguente violazione degli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione, perché l'efficacia del predetto verbale di consegna non è venuta meno per effetto dell'art. 43, comma 4 della legge 448/1998 e degli artt. 1, comma 3 e 15, comma 2 della L. n.210 del 1985.*

[Link al testo sentenza](#)

In termini, Cons. St., VI, 23 ottobre 2001, n. 5585.

**Contratti pubblici nei settori ordinari. Offerta in generale.**

**T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 18 dicembre 2013, n. 715 – Pres. Leotta, Est. Mameli**

*In caso di aggiudicazione al prezzo più basso è legittima l'esclusione dell'impresa che ha ommesso di riportare nell'offerta economica la dichiarazione, richiesta a pena di inammissibilità della stessa dal bando di gara e dall'art. 118, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, <di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo*

*metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile>.*

[Link al testo sentenza](#)

**T.A.R. Campania, Napoli, V, 28 dicembre 2013, n. 6061 – Pres. Nappi, Est. Zeuli**

*Poiché si sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 tutti gli atti relativi all'organizzazione del personale del Comune rientrano nella competenza generale e residuale della Giunta, fatti salvi i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, che rimangono di competenza esclusiva del Consiglio comunale, rientra nelle competenze della Giunta Comunale la nomina del Presidente della Commissione di concorso per l'assunzione di agenti di Polizia Municipale.*

[Link al testo sentenza](#)

La sentenza richiama come precedente specifico Tar Puglia, Lecce, II, 5 settembre 2012, n. 1460.
--

**Contratti pubblici nei settori ordinari. Offerta in generale. Operatori economici. Ati.**

**T.A.R. Campania, Napoli, V, 30 dicembre 2013, n. 6066 – Pres. Nappi, Est. Zeuli**

*In una gara per l'aggiudicazione di un servizio non vi è violazione dell'art.37 comma 4 del d. lgs. 163 del 2006, nel caso in cui nella domanda di partecipazione le due ditte partecipanti al costituendo raggruppamento hanno puntualmente indicato, sul presupposto dell'omogeneità qualitativa delle prestazioni da eseguire, le percentuali del servizio.*

*Lo scopo conclamato dell'art. 37 citato è la verifica della corrispondenza tra requisiti posseduti e prestazioni da eseguire, ed è evidente che, in questo caso, esso è stato compiutamente ed integralmente soddisfatto perché erano pienamente evincibili le prestazioni che sarebbero state eseguite dai partecipanti al consorzio, entrambi professionalmente "titolati" alla prestazione.*

[Link al testo sentenza](#)

**Banche.**

**Fondo di garanzia.**

**T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 2 dicembre 2013, n. 10285 - Pres. Daniele, Est. Francavilla**

*La garanzia concessa dal Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 2 della legge n. 662 del 2006 deve essere attivata entro il termine di 120 giorni, previsto dall'art. 12.2 del d.m. 23 settembre 2005, dalla diffida di pagamento effettuata dall'Istituto di credito garantito, e non già (decorrente) dalla data di insinuazione allo stato passivo dell'impresa beneficiaria.*

*Diversamente opinando, infatti, e cioè posticipando la decorrenza del termine per l'attivazione della garanzia all'apertura della procedura concorsuale, risulterebbe vulnerato il peculiare fine di offrire al titolare del Fondo la certezza dell'esistenza del debito e dell'entità dello stesso, cui si ispira la normativa applicabile alla fattispecie, anche in presenza di inadempimenti conclamati da precedenti intimazioni di pagamento, in definitiva subordinando l'operatività della garanzia all'accadimento di un evento futuro ed incerto, quale è l'apertura del procedimento concorsuale.*

[Link al testo della sentenza](#)

**Contratti Pubblici nei Settori Ordinari.  
Progettazione (appalto integrato).  
Esecuzione del contratto (varianti).**

**T.A.R. Lazio, Sez. II, 5 dicembre 2013, n. 10491 - Pres. Stanizzi, Est. Martino**

*L'appalto integrato, disciplinato dall'art. 53, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, ed, in precedenza, dall'art. 19, comma 1, lett. b), della legge n. 109 del 1994, si caratterizza per il fatto che a base d'asta non viene posto un progetto esecutivo sul quale fare la sola offerta economica, bensì per dare vita ad un articolato procedimento di gara nel quale il progetto definitivo redatto dall'Amministrazione costituisce soltanto la proposta minima, mentre l'offerta tecnica concerne i tempi, singoli elementi della prestazione, qualità dei materiali, etc.*

*Conseguentemente, allorché il bando consenta la possibilità di presentare varianti progettuali in sede di offerta, come previsto dall'art. 76 del d.lgs. n. 163 del 2006, le stesse, pur incidendo sulla qualità dell'opera, non devono alterare l'essenza strutturale e prestazionale, fissata dal progetto definitivo, allo scopo di non violare la par condicio e l'interesse della Stazione appaltante al conseguimento delle funzionalità perseguite.*

*Nella gara per l'affidamento, da parte di Roma Capitale, dell'appalto per la "progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo Ponte della Scafa e relativa viabilità di collegamento" l'esperita C.T.U. ha dimostrato che le varianti progettuali sono coerenti con la lex specialis, mediante la quale, ferma l'essenza strutturale e prestazionale dell'opera, l'Amministrazione persegue la ricerca di soluzioni migliorative del progetto definitivo, posto a base di gara.*

*Alle Stazioni appaltanti non è consentito di condizionare l'aggiudicazione definitiva all'ottenimento di condizioni migliorative dell'offerta risultata provvisoria aggiudicataria, e neppure di rinegoziare gli elementi fondamentali del contratto, ma, nel caso di specie, l'Amministrazione si è limitata a prendere atto della proposta dell'impresa aggiudicataria di compiere delle opere di indagine archeologica.*

[Link al testo della sentenza](#)

**Polizia di Stato.  
Progressione di carriera.**

**T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 10 dicembre 2013, n. 10677 - Pres. Sandulli, Est. Proietti**

*Per la progressione in carriera dei funzionari della Polizia di Stato il d.lgs. n. 334 del 2000 stabilisce che l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato avviene per l'80% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale della durata di tre mesi con esame finale, cui è ammesso il personale con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica di vice questore aggiunto; per il rimanente 20% dei posti l'accesso avviene mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale di ruolo dei commissari con la qualifica di vice questore aggiunto o che abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.*

*All'esito dello scrutinio la Commissione per la progressione in carriera formula al C.d'A. la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari scrutinati ed il Consiglio approva la graduatoria come proposta, ovvero adotta motivate decisioni difformi rispetto alla proposta stessa. Lo scrutinio per merito comparativo, come previsto dall'art. 61 del d.P.R. n. 335 del 1982, consiste in un giudizio sulla completa personalità dell'impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riguardo ai rapporti informativi ed ai relativi giudizi complessivi.*

*In base ai criteri di massima, preventivamente stabiliti, i titoli valutabili per il triennio 2010/2012 risultano suddivisi in cinque categorie, fissando per ciascuna di esse il punteggio massimo complessivo; per le prime quattro categorie il punteggio attribuibile risulta vincolato, mentre per la quinta categoria il punteggio è discrezionale, in funzione della qualità delle funzioni svolte dallo scrutinato ed all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire.*

*La Commissione ha legittimamente individuato, prima di iniziare lo scrutinio contestato, le circostanze fattuali cui attribuire rilevanza in sede di attribuzione del punteggio discrezionale relativo alla quinta categoria, rendendo, così, chiaro l'iter logico-giuridico seguito nell'attribuzione dei punteggi predefiniti.*

*Il ricorrente non risulta essere stato sottovalutato; ed invero mentre tutti i funzionari promossi all'esito dello scrutinio contestato avevano sempre conseguito, nel quinquennio di riferimento, le massime valutazioni annuali, egli non annovera valutazioni di assoluta eccellenza.*

*Né si evidenziano profili di macroscopica illogicità nelle valutazioni riservate ai controinteressati.*

[Link al testo della sentenza](#)

## **Processo amministrativo.**

### **Azione di condanna.**

**T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 11 dicembre 2013, n. 10741 - Pres. Calveri, Est. Chinè**

*La domanda risarcitoria oggetto del presente giudizio consegue dal giudicato di annullamento, risalente al 2001 (previa sospensione cautelare che aveva disposto il riesame), del giudizio negativo conseguito dalla ricorrente all'esito dell'esame di Stato sostenuto nell'anno scolastico 1999/2000, che peraltro l'ha costretta a ripetere.*

*Per giurisprudenza consolidata, appartiene alla giurisdizione amministrativa la controversia attivata con l'azione risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione che, in virtù della illegittima condotta tenuta da una Commissione esaminatrice, abbia arrecato un danno al candidato ad una gara o ad un concorso.*

*La qualificazione del danno da illecita attività provvedimento rientra nello schema della responsabilità extracontrattuale, disciplinata dall'art. 2043 del cod. civ., e di tale fattispecie devono sussistere tutti gli elementi costitutivi.*

*Il giudizio negativo in relazione al quale si chiede il risarcimento dei danni è stato adottato in spregio delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve necessariamente ispirarsi.*

*Il risarcimento del danno deve essere integrale, comprendendo sia quello patrimoniale, che quello non patrimoniale; ciascuna voce di danno, inquadrandosi nell'archetipo del "danno conseguenza", e non già in quello del "danno evento", non può considerarsi in re ipsa, ma deve sempre essere allegata e provata dal danneggiato.*

*È fondata la pretesa risarcitoria connessa alle spese inutilmente affrontate per la ripetizione dell'anno scolastico, comprendenti rette mensili, l'acquisto di libri, il costo dei mezzi di trasporto e dei corsi integrativi.*

*Deve invece essere disattesa la domanda di risarcimento del lucro cessante per la perdita di reddito da attività lavorativa che la ricorrente avrebbe potuto tempestivamente svolgere per mancato assolvimento dell'onere della prova.*

*Merita condivisione la domanda di risarcimento a titolo di danno biologico connesso al trauma psicologico ed ai conseguenti disturbi depressivi derivanti dall'illegittimo giudizio di "non superato"; il danno morale non può invece essere parametrato ad una percentuale del danno biologico, ma deve essere adeguatamente provato, anche in considerazione dell'obbligo di personalizzazione del pregiudizio.*

[Link al testo della sentenza](#)

**Camera di Commercio, industria e artigianato.**

**T.A.R. Molise, 4 dicembre 2013 n. 709 - Pres. Onorato, Est. Andolfi**

*Ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 501 del 1996 attuativo dell'articolo 12 della legge n. 580 del 1993, spetta al Presidente della Giunta regionale e non al Presidente della Camera di Commercio la competenza allo svolgimento del procedimento per la composizione del consiglio camerale in base alla verifica della rappresentatività di tutte le associazioni interessate.*

*Laddove sussistano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle associazioni interessate, in ordine al loro grado di rappresentatività, la Regione ha il potere di effettuare i controlli di cui all'articolo 71 del d.p.r. n. 445 del 2000 sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà esibite, a tal fine disponendo l'acquisizione della documentazione probatoria delle cifre dichiarate.*

[Link al testo sentenza](#)

<p>Nel caso di specie alcune associazioni di commercianti hanno impugnato il decreto con il quale il Presidente della Giunta regionale del Molise ha determinato la consistenza delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni dei consumatori, al fine della ripartizione del numero dei componenti il consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Campobasso.</p>
--

**Sanità pubblica. Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro.**

**T.A.R. Molise, 5 dicembre 2013 n. 727 (ord.) - Pres. Zaccardi, Est. Monteferrante**

*E' rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nella parte in cui, attribuendo al commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, un potere di sostituzione di natura legislativa o comunque normativa con forza di legge, in violazione del principio di tipicità delle fonti normative primarie, del principio rappresentativo, del principio autonomistico e della disciplina costituzionale dell'intervento sostitutivo degli organi regionali, si pone in contrasto con gli artt. 5, 114, comma 2, 117, commi 3 e 6, 121, comma 2, 120, comma 2, 70, comma 1, 77, commi 1 e 2 e 1, comma 2, della Costituzione.*

*In via subordinata, è rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, dell'art. 4 del decreto legge n. 159 del 2007 convertito dalla legge n.*

222/2007 e dell'art. 2, commi 79, 83 e 84 della legge n. 191 del 2009, in quanto legittimanti l'adozione di atti sostitutivi normativi da parte del commissario ad acta, per contrasto con l'art. 120, comma 2, Cost, nella parte in cui attribuisce il potere di intervento sostitutivo in capo al "Governo", nella sua collegialità, ai sensi dell'art. 92, comma 1, Cost..

Nel caso di specie il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario ha disposto la chiusura dell'ospedale di Venafro in contrasto con le previsioni del piano sanitario regionale approvato con l'art. 11 della legge regionale n. 34/2008 che, a fini di contenimento della spesa sanitaria, prevedeva riduzioni dei posti letti, mediante tagli orizzontali, su tutti i nosocomi presenti in Regione e non tagli verticali mediante chiusura di presidi ospedalieri. Il commissario ha, in tal modo, ritenuto di poter abrogare una norma di legge primaria nell'esercizio di un potere conferito dall'art. 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che il TAR Molise ha giudicato non rispettoso dell'autonomia regionale, non conforme alla disciplina costituzionale del sistema delle fonti e neppure rispettoso della disciplina costituzionale sull'intervento sostitutivo governativo di cui all'art. 120 Cost.

[Link al testo dell'ordinanza](#)

### **Giurisdizione. Appalto.**

**T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 dicembre 2013 n. 1133 - Pres. Mosconi Est. Gambato Spisani**

*Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla domanda di risarcimento del danno per inadempimento del disciplinare relativo ad un appalto di servizio, quale deve qualificarsi il contratto relativo al servizio rifiuti; difatti, quanto pagano a fronte di esso i cittadini è un tributo e non un corrispettivo, come chiarito da C. cost. 24 luglio 2009 n. 238. A fronte di un appalto di servizi, quindi, la giurisdizione del G.A. è esclusa per tutte le vicende del contratto successive all'aggiudicazione e non dipendenti da essa, come risulta dall'art. 133 comma lettera d) n. 1 c.p.a.*

[Link al testo sentenza](#)

### **Contratti pubblici nei settori ordinari. Requisiti di partecipazione e di qualificazione.**

**T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 9 dicembre 2013 n. 2768 - Pres., Est. Mariuzzo**

*Quanto all'applicazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, la giurisprudenza si è divisa tra un indirizzo prettamente formale, che ha ritenuto legittima l'esclusione dalla gara d'appalto per il solo fatto dell'omissione della prescritta dichiarazione, negando ogni possibilità di un'integrazione documentale successiva (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 31.3.2012, n. 1896; Sez. III, 3.3.2011, n. 1371, che ha annullato la sentenza di questa Sezione 14.6.2010, n. 1820; Sez. V, 24.3.2011, n. 1795; Sez. IV, 1.4.2011, n. 2066; Sez. V, 24.3.2011, n. 1800; parere AVCP 3.3.2011, n. 1371; AVCP 10.10.2012, n. 4); ed un altro indirizzo, che ha ritenuto, invece, che dovesse comunque essere valutata l'esistenza in concreto di un reato grave, capace d'incidere sulla moralità professionale, del tutto indipendentemente dal fatto che lo stesso non fosse stato oggetto di puntuale dichiarazione, ritenendo preminente l'aspetto sostanziale della vicenda all'esame e il carattere finalistico della norma (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 14.11.2012, n. 5758, che ha dato rilievo all'esistente colpa dell'Amministrazione nella redazione degli atti di gara; Sez. VI, 22.2.2010, n.*

1017; Sez. VI, 4.8.2009, n. 4907; Sez. V, 13.2.2009, n. 829; Sez. VI, 4.8.2009, n. 4906; Sez. V, 9.11.2010, n. 7967). Da ultimo la questione della retta interpretazione dell'art. 45 della direttiva 2004/18/CE è stata rimessa alla Corte di giustizia con l'ordinanza di questa Sezione 15.1.2013, n. 1324. Alla stregua dei due opposti indirizzi della giurisprudenza il Collegio resta persuaso che l'accertata sussistenza del cosiddetto falso innocuo, fatto proprio dal secondo di essi, indotto dall'assenza di una dichiarazione avente ad oggetto i requisiti generali dei titolari delle imprese partecipanti, non possa autorizzare l'esclusione di un'impresa da una gara sulla base di un riscontro meramente formale; che, infatti, l'art. 38 del codice dei contratti pubblici debba essere interpretato alla stregua di quanto stabilito dall'art. 45 della richiamata direttiva, che esige che il controllo della stazione appaltante sia effettuato sul piano sostanziale, aprendo, se del caso, il contraddittorio con le imprese partecipanti alla gara allo scopo di accertare se sussistano o meno ragioni ostative alla partecipazione. (1)

[Link al testo sentenza](#)

1. Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che all'aggiudicazione provvisoria non avrebbe potuto che seguire quella definitiva, ove si consideri che, ove la stazione appaltante avesse preso in esame la condanna subita (dal componente del consiglio di amministrazione della impresa concorrente) durante il servizio militare per abbandono del posto di guardia, la conclusione da assumere su tale solo fondamento sarebbe stata favorevole alla ricorrente, tenuto conto sia dell'epoca risalente del fatto sia dell'obiettiva assenza di ogni potenziale incisione sulla moralità professionale dell'interessato.

**Farmacia. Sedi farmaceutiche.**

**T.A.R. Puglia - Bari, sez. I, 13 dicembre 2013 n. 1682 - Pres. Allegretta, Est. Cocomile**

*L'istituzione di una nuova farmacia nell'esercizio del potere sostitutivo della Regione, previsto dall'art. 11, comma 9, del d. l. 24 gennaio 2012 n. 1 (conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27) non deve essere preceduta dall'acquisizione dei pareri dell'A.S.L. e dell'ordine dei Farmacisti.*

[Link al testo sentenza](#)

Non risultano precedenti in termini.

**Comune, Provincia e Comunità Montana.**

**Provincia.**

**T.A.R. Sardegna, Sez. II, ord. 13 dicembre 2013, n. 881 - Pres. Scano, Est. Plaisant**

*E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della l.r. Sardegna n. 15 del 2013, dell'art. 1, comma 115, terzo periodo, della legge n. 228 del 2012, nonché dell'art. 12, commi 3 e 4, del d.l. n. 93 del 2013, prevedenti il "commissariamento a lungo termine" delle province "storiche" della Sardegna (cioè previste dallo statuto regionale: Cagliari, Nuoro e Sassari) oggetto di situazioni di "cessazione anticipata" dei loro organi elettivi, in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 43 dello Statuto speciale, nonché degli artt. 3, 5 e 118 della Costituzione.*

*L'art. 43 dello Statuto sardo ha inteso attribuire alle tre province "storiche" una rilevanza (costituzionale) peculiare in seno al complesso impianto autonomistico regionale, garantendone l'esistenza per il riferimento al territorio come luogo identificativo di una determinata popolazione. Un così evidente "svuotamento preventivo" dell'autonomia provinciale, non preceduto dall'abolizione dell'ente nelle forme consentite (cioè con legge costituzionale) è inconcepibile, quanto meno con riferimento alla provincia di Cagliari, che gode di copertura costituzionale ad hoc in virtù del riconoscimento, operato dall'art. 43 dello Statuto, della sua natura di "ente territoriale".*

*La scelta regionale di commissariare la provincia di Cagliari sino all'approvazione di una "riforma organica" dell'ordinamento degli enti locali" assume i connotati di un'abolizione larvata da parte di una fonte a ciò non autorizzata.*

[Link al testo dell'ordinanza](#)

**Pubblico impiego. Varie.**

**T.A.R. Sicilia - Palermo, III, 2 dicembre 2013, n. 2338 – Pres. Monteleone, Est. Maisano**

*Il dipendente, coinvolto in un procedimento penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, per potere fruire dei benefici indicati dall'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987, all'inizio del relativo procedimento, ha l'onere di chiedere alla propria amministrazione di assumere la sua difesa, attraverso la nomina di un legale di comune gradimento.*

[Link al testo sentenza](#)

**Ordine pubblico e sicurezza pubblica. Informativa antimafia.**

**Contratti pubblici nei settori ordinari. Risoluzione.**

**Giurisdizione. Appalto.**

**T.A.R. Toscana, sez. II, 16 dicembre 2013 n. 1722 - Pres. Romano, Est. Massari**

*La controversia avente per oggetto la risoluzione del contratto di subappalto nelle ipotesi in cui essa sia conseguente ad informativa prefettizia circa possibili infiltrazioni mafiose nella società subappaltatrice è devoluta alla cognizione del giudice ordinario in quanto esercizio di un potere meramente privatistico.*

[Link al testo sentenza](#)

<p>La sentenza si dà cura di distinguere la fattispecie oggetto della materia del contendere da quella in cui analoga risoluzione ha per oggetto il contratto di appalto "madre", devoluta invece alla cognizione del giudice amministrativo in quanto espressione di un potere autoritativo nel cui esercizio - consentito anche nella fase di esecuzione del contratto - la stazione appaltante tiene conto anche di profili discrezionali di pubblico interesse cui si ricollegano posizioni di interesse legittimo (Cass. civ., sez. un. 28 novembre 2008, n. 28345 , id. n. 21928/2008).</p>
---

**Professioni e mestieri. Abilitazione all'esercizio.**



**T.R.G.A. Trento, 6 dicembre 2013 n. 400 - Pres. Pozzi, Est. Chiettimi**

*L'esercizio in Italia in via temporanea ed occasionale di una professione regolamentata, sulla base di un titolo (maestro di sci), acquisito in Romania, richiede, ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, la prova da parte dell'interessato del legale stabilimento del professionista in uno Stato membro diverso da quello nel quale egli intende esercitare la prestazione professionale in modo temporaneo e occasionale.*

[Link al testo sentenza](#)

Non risultano precedenti in termini.

**Ricorsi amministrativi. Ricorso straordinario.**

**T.A.R. Veneto, II, 11 dicembre 2013 n. 1406 - Pres. FF. Farina, Est. Ricchiuto**

*Il termine di 60 giorni per l'opposizione dei controinteressati all'ulteriore corso del rimedio straordinario e per il trasferimento in sede giurisdizionale della controversia (previsto dall'art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), ha natura processuale, in quanto concernente il giudizio davanti al giudice amministrativo e non, viceversa, il ricorso straordinario; pertanto, si applicano le norme sulla sospensione dei termini in periodo feriale.*

[Link al testo sentenza](#)

La sentenza in rassegna richiama quali precedenti conformi Cons. Stato, sez. IV, 06 agosto 2013 n. 4149; Cons. giust. amm., sez. giurisd., 25 marzo 1999, n. 131 e si segnala in quanto per suffragare tale assunto valorizza le modifiche normative ed i più recenti orientamenti giurisprudenziali che hanno confermato la natura giurisdizionale del rimedio, a partire dall'entrata in vigore del codice del processo amministrativo (Cons. Stato, Ad. Plen., 06 maggio 2013 n. 9; Cass. Civ., sez. III, 26 agosto 2013 n. 19531).

La pronuncia si segnala anche per le ulteriori puntualizzazioni riferite al procedimento di trasposizione, ai termini da rispettare ed agli adempimenti previsti a pena di improcedibilità del ricorso straordinario.